L'OPINIONE

Anno VII - 1854 - N. 168 — **Mercoledì 21 giugno**

	Anno		Semestre		Trimestre	
Torino	Anno	L. 40	Semestre	L. 22	Trimestre	L. 12
Provincie	id.	» 44	id.	» 21	id.	» 13
Svizzera e Toscana	id.	» 54	id.	» 30	id.	» 16
Francia	id.	» 58	id.	» 32	id.	» 17
Belgio ed altri Stati	id.	» 62	id.	» 34	id.	» 18

L'Uffizio è stabilito in via della Madonna degli Angeli, N. 13, seconda corte, piano terreno.

Si pubblica tutti i giorni, comprese le Domeniche. — Le lettere, i richiami, ecc., debbono essere indirizzati franchi alla Direzione dell'OPINIONE. — Non si accettano richiami per indirizzi se non sono accompagnati da una fascia. Prezzo per ogni copia cent. 25. - Per le inserzioni a pagamento rivolgersi: *Torino, all'Uffizio gen. d'Annunzi*, via B.V. degli Angeli, 9 — *Londra, all'Agenzia anglo-continentale*, Funchurch Street City, 166.

Dispaccio elettrico

Trieste, 20 giugno.

L'Epiro è pacificato. I turchi marciano in Tessaglia la quale continua nell'insurrezione.

Abdi basciá fu battuto da Ziachos.

TORINO 20 GIUGNO

SENATO DEL REGNO

Modificazioni al Codice penale

Gli opponenti al progetto di legge poterono quest'oggi a bell'agio esporre le loro ragioni e rafforzare i loro argomenti. Il maresciallo La Tour, Alberto la Marmora, il presidente Coller, il relatore dell'ufficio conte Sclopis scesero a vicenda nell'aringo a spezzare una lancia contro la tanto contrastata legge.

Il conte La Tour non sarebbe di difficile contentatura, se il progetto fosse diretto soltanto a reprimere le censure contro lo statuto, ma non può comprendere che vogliasi impedire al ministro dell'altare di criticare le leggi e gli atti del governo. Se l'ecclesiastico non ha facoltà d'esaminare e biasimar le leggi che non son giuste, non sarà infranto ogni legame fra' fedeli ed il pastore? E l'autorità del papa non ne sarà disconosciuta? Perciocchè il progetto viene a vietare nientemeno che la pubblicazione di lettere, brevi, bolle pontificie che contrarie fossero alle leggi dello stato.

Qual giudizio far dell' opposizione alla legge, se un uomo, il quale ha esperienza d'affari e corredo di cognizioni, è costretto a ricorrere a tali scrupoli o sofismi?

L'oratore ha sostenuto del pari che neppure in Francia la legge non si può applicare, e cita pastorali vescovili, non condannate, in cui è dichiarato che chi non contrae il matrimonio secondo il rito della chiesa viene escluso dalla società cattolica. Ma quelle pastorali non erano condannabili, perchè nulla contenevano di contrario alle leggi dello stato. Il vescovo non censura le leggi, ma avverte che chi non conforma la sua condotta alle istituzioni della chiesa, non pretenda di farne parte. Il cattolico che non crede necessaria al suo matrimonio la benedizione ecclesiastica, spezza i vincoli che lo uniscono alla società religiosa; è questa una verità che il vescovo può e dee annunciare, senza che ne derivi biasimo o sfregio alla legge del matrimonio civile.

Il ministro Rattazzi, dileguati in poche parole quei dubbi e risolte quelle obbiezioni, prese a rispondere all' onorevole Alberto Lamarmora.

Questi aveva sostenuta una tesi alquanto singolare. Chi crederebbe che ha dichiarato di respingere il progetto di legge, perchè il progetto è un atto di accondiscendenza verso di un partito reazionario, perchè è esso stesso reazionàrio, tendendo a combattere un'altra reazione? Quanto son fallaci i giudizi umani! Gli avversari del progetto lo accusavano di essere rivoluzionario ed ora il sig. La Marmora ci fa avvertiti essere niente meno che reazionario!

Egli ha soggiunte alcune riflessioni riguardo ai giornali che accagionano parte de' senatori di opposizione sistematica e cercò di purgarsi dalla taccia di avverso allo Statuto, ed al regime parlamentare, che ormai ha gittate radici troppo profonde e vaste perchè pensar si possa a svellerle.

Anche contro la legge ha favellato il conte Coller, presidente della corte di cassazione. Egli faceva parte della minoranza dell'ufficio centrale favorevole al progetto in generale e specialmente al secondo articolo, che reputa favorevole a' ministri del culto, e mite e certo meno grave dell'art. 200 del codice penale. Ma che volete? Siccome il ministro non è arrendevole, siccome persiste a respingere ogni emendazione, così egli si accosta alla maggioranza dell'ufficio centrale e respingerà la legge.

Il conte Coller trova pure sconvenevole che in questo progetto si stabilisca la soppressione della berlina e dell'emenda. E non solo si oppone all'art. 12, perchè stimi non esser in luogo acconcio, ma perchè è contrario all'abrogazione di quelle pene accessorie e lamentando l' incremento de'delitti, ne attribuisce quasi la causa alla mitezza della legge penale.

È cosa insolita che il primo magistrato del regno condanni come miti le leggi che egli è chiamato ad applicare, ma non meno insolito è il vedere far colpa alla legge dell'accrescimento de' reati, senza tener conto delle cause permanenti o precarie, come l' educazione, le conturbazioni sociali, la carestia, che influiscono sulla moralità pubblica.

Ma le ragioni addotte dagli opponenti avevano trovata una perentoria risposta nel discorso pronunciato dal senatore Gioia. Egli è favorevole al progetto del governo, ed incominciando dall'alinea del 1° articolo, confessò di stupire, che si faccia sì aspra guerra a quel povero aggettivo di *pubblico* esercizio de' culti tollerati, mentre i fatti pubblico lo chiariscono e pubblico lo vuole la ragione de' tempi. Perchè a' fatti non seconderanno le parole? D'altronde tanto male ha già operata l' intolleranza, che ben si può sopportare che il suo contrario trovi qui sede riposata e tranquilla.

Passando all' articolo secondo, l' oratore combatte con egual franchezza le modificazioni dell'ufficio centrale e così le altre. Non v'è cangiamento introdotto dall'ufficio che ei non dimostri o dannoso od inutile. La relazione riconosce che, quanto al secondo articolo, non v'ha divergenza d'opinioni fra l'ufficio centrale ed il ministero. Come mai si vuol introdurre una variazione che è soltanto una maschera infelice, e che non può esser dettata che da istinto di cortesia?

Ma dove il commendatore Gioia ha specialmente fissata l'attenzione è sull'articolo quarto, che dagli altri oratori fu passato sotto silenzio. L'ufficio centrale ha sostituito al carcere ed alla multa, la semplice ammenda. Ora l'ammenda è pena sì tenue, che alletta ad infrangere la legge, è pena inefficace ed è a preferirsi niuna pena ad una pena che abbia sentore d' impotenza.

Propugnato il progetto, il senatore Gioia volse la mente a considerazioni generali, la parte più importante del discorso. Questo progetto di legge non è gran cosa per se stesso, non migliora di molto la legislazione e le istituzioni del paese. Ciò a cui deesi provvedere è alla tolleranza religiosa, all'autonomia suprema del potere civile, a frenare l'abuso della parola del ministero ecclesiastico. Il ministero si era vincolato e fatto mallevadore della presentazione di leggi assai più importanti. Dove è la legge del matrimonio? Dove la legge dello stato civile? E la non cristiana disuguaglianza delle fortune ecclesiastiche non va corretta?

Queste sono grandi ed incontrastabili verità. Colla legge che si sta discutendo non si salva la patria nè i comuni interessi; forse si vedranno le stesse intemperanze nei clericali e la stessa mollezza ne' giudici. Procedendo in questo modo non si riforma la legislazione, non si giugne al conquisto di tutte le libertà civili, ma si fa un giuoco di piccoli ritegni e di suste. Il progetto del ministero, va però accolto come arra e principio di più efficaci riforme, le quali non dovrebbero ritardare.

Anche il senatore Pinelli ha appoggiato il progetto ministeriale, particolarmente il secondo articolo, dimostrando l' inefficacia e l' inapplicazione dell' articolo 200 del codice penale.

Al ministro di grazia e giustizia non rimaneva molto ad aggiugnere, per ribattere gli argomenti degli avversari. Respinse convenevolmente la taccia che il ministero inspirasse giornali, i quali attribuiscono a parte del senato il proponimento di sistematica opposizione, ed ha notato come se vi hanno taluni che abbiano a lagnarsi di certi giornali sono i ministri. Esposto di nuovo alcune ragioni in difesa del proprio progetto, egli cedè poscia la parola al relatore.

Il signor Sclopis fu breve, ma non fu del paro avventurato. In luogo di elevare la discussione coll'esaminare i principii generali che informano il progetto, si ristrinse a confutare, come meglio poteva, alcune ragioni de' propugnatori della legge, ricusò di seguire il senatore di Montezemolo nel difficile sentiero della quistione politica, ed appoggiandosi all' Hello da una parte ed a Beniamino Constant dall' altra, si studiò di respingere l' interpretazione larga che il ministro aveva ieri data all' art. 32 dello statuto, risguardante il diritto d' associazione, e di chiarire condannabili le leggi di circostanza, quasi che tale fosse il carattere del progetto.

Ma il signor Sclopis che si mostra tanto ossequioso all'autorità di quei due autori, potrebbe trovare nei loro scritti e nelle opere stesse da lui citate, la condanna del significato augusto e ristretto e poco rassicurante che attribuisce all'art. 1° dello statuto.

Tutto ciò che l'ufficio centrale è riuscito a fare, onde porgere novella prova del suo desiderio di conciliazione fu una emendazione all' alinea del 1° articolo, secondo la quale si direbbe che le disposizioni degli articoli 164 e 165 del codice penale non sono applicabili agli atti spettanti all' *esercizio de' culti tollerati in conformità della legge.*

Il cangiamento è sì lieve che non francava la pena di proporlo, da che l'ufficio è fermo nell'ostracismo dell' aggettivo *pubblico*, senza del quale l'alinea non ha più logica attinenza colla prima parte dell' articolo.

Col discorso dell' onorevole relatore fu chiusa la discussione generale.

Domani incomincia la disamina degli articoli

Riproduciamo intero il discorso pronunciato dal senatore conte Siccardi, nella tornata del 19 corr. in difesa del progetto di legge per modificazioni al codice penale.

Signori senatori, io avrò l'onore di sottoporvi alcune osservazioni, e queste saranno essenzialmente legali.

La politica può bene anch' essa esercitare per certi rispetti la sua influenza sopra lo stabilimento di leggi penali, ma in queste dee, a mio avviso, tenersi principalmente la mira alla vera, all' intima natura delle cose e alle necessità riconosciute della vita civile. Una legge penale, o signori, che

---

APPENDICE

LETTERE COSTANTINOPOLITANE.

I.

Costantinopoli, 15 *maggio* 1854.

Immenso numero di lettori europei segue ansiosamente col pensiero i soldati inglesi e francesi venuti in queste terre a sostenere la causa della libertà degli stati contro la minacciata preponderanza di un solo, la causa della civiltà contro la barbarie.

Non trovando sempre nei fogli nuovo pascolo quotidiano, molti stizziscono, quasi prendendosela col giornalista o col corrispondente che non ammaniscono notizie in buon dato. Se non chè, a mal grado della intenzione dei governi alleati che la guerra si faccia corta e grossa, a malgrado dei perfezionamenti di recente introdotti nell'arte della guerra e nella navigazione, il trasporto di così grande numero di militi e di cavalli e di materiale da guerra e lo iniziamento delle ostilità occupano ed occuperanno buona parte della stagione opportuna alla guerra nell'anno corrente: gli avvenimenti non possono succedersi così rapidamente come il desiderio se li figura.

Forse però gatta ci cova in tanta lentezza, e la storia ci svelerà il mistero. Intanto ogni dì più cresce l'affluenza di militi europei in questo paese: qui a Bisanzio sono pochi ancora i francesi, ma Scutari, Galata, Pera, Stambul sono pieni di uniformi rossi inglesi. Cosa affatto nuova la presenza di militi inglesi in queste terre! Facciamo qualche osservazione storica.

I francesi tennero, seicento anni sono, dominazione in questo paese: i discendenti dei crociati parlano ancora in qualche luogo, come a Naxo, il fiore delle Cicladi (to anthos ton Cycladon), un linguaggio che più rassomiglia alla parlatura di Willeardouin e di Joinville che al moderno francese. Nulla dirò dei veneziani che tanto cooperarono a cacciar di seggio gl' imperatori greci, nè dei genovesi che tanto si adoperarono a riporveli: e gli uni e gli altri in questi paesi tennero signoria ed acquistarono immense ricchezze. Il monumento più importante di Costantinopoli del medio evo, è la torre di Galata, opera genovese che, quasi gigante fra pigmei, si alza fra le casipole e le casocce e le casacce circostanti. Non esiste più la chiesa del Pantocratore, opera veneziana, che nelle rabbiose guerre fra la repubblica ligure e quella dell'Adriatico, i genovesi la disfecero, e ne trasportarono le pietre a Genova ove con esse costruirono la casa del Banco di S. Giorgio. Ma sussiste ancora il palazzo del bailo di Venezia, di rozza ma solida costruzione: mentre i nipoti dell'ultimo bailo Francesco Foscari, i discendenti del doge, o da bassi ufficii traggono il campamento o tendono la mano a chiedere il tozzo, un *parvenu*, de Bruck, in nome dell'Austria occupatrice della città delle lagune, sfoggia ricchezza e lusso nell'antico palazzo dei Veneziani. Anche gli spagnuoli si mescolarono nelle faccende di questo paese! I mercenari catalani che Andronico imperatore bizantino invitava a guerreggiare i turchi, sbarcarono (come di recente altri ausiliarii) a Gallipoli (1), e vi costruirono la fortezza che esiste ancora.

Combattuti valorosamente i turchi, voltarono l'armi contro gl' infiacchiti greci: trenta mila di questi erano sconfitti dai dieci mila avventurieri; e l'imperatore, a fatica e per forza di doni e non d'armi stoglieva da Bisanzio l' impeto degli incomodi alleati, i quali passavano in Grecia a distruggere gli avanzi della feudalità francese. Invece i crociati inglesi non furono che di passaggio per queste terre, e non vi tennero dominazione e lunga dimora. Chi indaga il passato e vi cercò riscontri di somiglianza o di opposizione col presente, ricorda che fra gli antenati della potente nazione britannica, appunto i britanni anche prima che la patria loro fosse invasa dagli anglo-sassoni, formavano a Costantinopoli una scelta guardia degli imperatori bisantini, e che il loro drappello fu assai cresciuto dai fuggiaschi che, dopo una feroce resistenza, preferirono la terra straniera alla propria dominata dai conquistatori germani.

Non dunque ancora sui campi di battaglia bisogna cercare i soldati inglesi, ma sotto le tende di Crisopoli (Scutari) e di Calcedonia (Cadicuei) e per le vie di Bisanzio e dei dintorni. Parecchie volte al giorno un vaporetto destinato ai soli inglesi percorre il breve spazio ch' è fra Scutari ed il ponte di Galate, e porta a centinaia i curiosi di vedere questa terra famosa che sono venuti a difendere. Questi abitanti, uomini di media statura, formano d' ogni parte cerchiolini e spalliere per guardare le eccitanti persone dei nuovi ospiti: attraggono la maggiore attenzione gli scozzesi nel nel pittoresco loro abito nazionale: il sottanino a liste di vari colori scende al ginocchio e lascia vedere nude le gambe, chè non soglion portare altro vestito aggiustato alle coscie. Ho veduto più di una turca all' insolito spettacolo volgersi dispettosamente sclamando « *Vai ne fena* (Oh che cosa sporca!) »

Qual è quell' ufficiale inglese che non conosca i bei versi di Byron sopra questa terra incantevole, ove la natura ha fatto tanto e gli uomini così poco, e che non brami di vedere cogli occhi proprii i siti celebrati in poesia ed in prosa da tanti scrittori inglesi e stranieri? Onde per le vie dense di popolo e nei raduni festivi vedi per tutto inglesi curiosi ed ammirativi; nè sarà senza diletto dei lettori italiani, che ne seguiamo i passi in alcuna delle feste popolari che abbondano singolarmente in questa stagione.

Descriverò dunque la festa di Kiat-hana (golfo Ceratio, Acque Colci d' Europa) o quella dei camali bulgari e armeni nel Camposanto franco di Pera, o quella delle meretrici a Buluc-lu fuori della porta di Psamatià, avanzo forse di qualche antica festa di Venere? Per ora contentiamoci delle prime, ed andiamo insieme alle Acque dolci.

È il primo di maggio, a stile greco: è una splendida giornata di primavera. L' inverno quest' anno è stato straordinariamente rigido e burrascoso e lungo: per più mesi, con brevi intervalli di giorni sereni, un uggioso nuvolato ha coperto questo cielo, e la pioggia ha cambiato Costantinopoli in un bolgia di fango. La primavera ha fatto di tanto in tanto capolino, e poi ha ceduto il luogo alle nuvole e al vento di mar Nero. È dunque finalmente una splendida giornata di primavera: per antica consuetudine e gran parte dei greci e più delle greche di Bisanzio hanno passato la notte in baldoria per le campagne e per i *bakscè* (giardini) a cogliere fiori, a intesser ghirlande: alle porte delle case, sui davanzali delle finestre, ai bordi dei caicchi, come nel seno e fra le treccie delle fanciulle, fiori, fiori per tutto. Ora dalle campagne e dai giardini la folla trae alle Acque Dolci: è per avventura giorno di venerdì, in cui sogliono accorrervi anche le turche. Infatti si veggono passare per le vie a frotte a frotte, seguite da schiave nere che, anche senza essere vedute in faccia, si riconoscono dalla persona più alte e complesse e dalla voce argentina. Qual delle nere porta un bimbo in collo, quale il tappeto da stendere sull' erba dei pratelli, quale il vaso con l'acqua da bere, o i ninnoli del bimbo, o la culla da appendere agli alberi della riva. Altre vanno in carrozze, poche delle quali sono di stile moderno, le più alla foggia che usavasi in Europa nel secolo

---

(1) *Gallipoli fu pure la prima città di cui i turchi siansi stabilmente impadroniti in Europa.*

fosse unicamente politica, sarebbe il più delle volte una legge funesta.

Io ho letto colla massima attenzione la relazione dell'ufficio centrale, e mentre la trovai in molte parti compita, e rilevai in tutte un' avveduta delicatezza di pensieri e di espressioni, che ottimamente risponde alla speciale dilicatezza del soggetto: tuttavia mi è paruto ch' essa lasciasse alcun che a desiderare sulla vera intelligenza dell'art. 200 del nostro codice penale.

Il punto è sostanziale, o signori; perchè, se fosse vero che quell'articolo nell'università del suo concetto comprende anche quei casi, cui si vuole provvedere col presente progetto di legge, se fosse vero che il governo trovasi sufficientemente armato colle armi che gli porge l' articolo 200, in verità, o signori, io sarei meno arrendevole dell'uffizio centrale; e quantunque stia a cuore anche a me la concordia tra i poteri dello stato, tuttavia dichiaro altamente che non accetterei nè l'articolo 2 proposto dal ministero, nè quello che vi volle surrogare l' uffizio centrale; perciocchè, dall' un canto io non vorrei abrogato l' articolo 200, e dall'altro non saprei indurmi a fare di una medesima categoria di reati due diverse disposizioni penali.

Ma il fatto sta, o signori, che per quanto si voglia aiutare coll'interpretazione l' ampiezza dell'articolo 200, (il che, tuttavia, come ottimamente sapete, non sarebbe consentito dalle regole d' interpretazione in materia penale), quell' articolo non giungerebbe mai a comprendere i fatti cui si intende di provvedere con questa legge, non giungerebbe mai a colmare compiutamente una lacuna che di presente esiste nel nostro codice penale.

Io, o signori, accetto di leggieri l'opinione che fu posta innanzi dall'onorevole relatore, che, cioè, l'articolo 200 comprende ogni classe di cittadini, comprende anche gli ecclesiastici. Non mi farò neanche a discutere con esso lui intorno alla significazione da lui attribuita alla parola *governo*, che si legge in quell' articolo; ma io sostengo, e lo ripeto, che i fatti ai quali quell' articolo si riferisce, sono altri da quelli che formano l'oggetto, la natura del presente progetto di legge.

L'art. 200, o signori, non fu tolto sicuramente dal codice penale francese, dove realmente questa disposizione non esiste; ma fu tolto invece da un' altra legge pure francese cioè dalla legge del 25 marzo 1822, nella quale all'art. 4, fu previsto, e punito il reato « d' excitation à la haine et au mépris du gouvernement. »

L'epoca stessa in cui uscì quella legge, la discussione cui diede luogo nel parlamento francese, le parole pronunziate dal guardasigilli che la presentava, tutto, o signori, vi renderà palese che non fu mai intendimento di quella legge di vietare una ragionata censura delle leggi, o degli atti del governo. Eccovi, o signori, le parole che pronunciò il signor De Serre, in allora guardasigilli, da cui appunto la legge del 1822 fu presentata:

« Vous ne craindrez point de confondre avec ces infractions (*l'excitation à la haine et au mépris du gouvernement*) la censure légitime des actes du gouvernement. Il n'est que trop vrai; les lois rendues peuvent être mauvaises, funestes même; il est vrai encore que de bonnes lois peuvent être mal exécutées; et enfin il est de notre droit public que ces erreurs ou d'autres semblables puissent être librement critiquées. »

Chi adunque, o signori, sarebbe colpito dalle disposizioni penali di quella legge? Non certamente il cittadino che valendosi del diritto di libera discussione si limitasse a fare una temperata censura di una legge, o di un atto del governo; ma sì colui, il quale facendo appello, non alla ragione, ma alla passione, esagerasse i fatti, desse loro una fallace apparenza, aggiungesse alla censura od alla critica l' invettiva e la declamazione; colui il quale, invece di discutere e di dimostrare, oltraggiasse; colui che, ponendo in disparte il rispetto che è sempre dovuto ad una legge, ad autorità legittimamente costituita, mirasse al loro sovvertimento; colui il quale abusasse della libertà della discussione per velare sinistri intendimenti; colui infine, che coll' intenzione e col fatto eccitasse all' odio ed al disprezzo del governo.

Tale fu l' intelligenza, e tale l' applicazione che si diede costantemente in Francia dalla giurisprudenza alla legge del 1822.

Signori, qualunque fosse il senso che l' articolo 200 del nostro codice penale potesse avere nelle circostanze del tempo in cui esso fu trapiantato nella sostanza del suo concetto, dalla legislazione francese nel nostro codice penale, è impossibile, se noi vogliamo ora conciliare questa disposizione colla libertà di discussione introdotta presso di noi, e colle nostre libere istituzioni, è impossibile, dico, che per noi si dia a tale articolo un'intenzione più larga di quella che fu attribuita dalla costante giurisprudenza francese nell' intelligenza e nell' applicazione dell' analogo art. 4 della legge del 1822; senza di ciò ogni libertà di discussione sarebbe distrutta per noi. D' altronde la legge stessa sulla stampa non punisce già qualunque critica o censura di una legge, ma l' offesa contro il rispetto dovuto alle leggi, il che è ben altra cosa.

Posti così i vari confini entro i quali si trova circoscritto l'articolo 200 del codice penale, io domando a me stesso, o signori, se al di là di questi confini, al di là del reato previsto dall' articolo 200, vi sia nulla, in questa materia, pel legislatore da prevedere, nulla da vietare, nulla da punire? Quanto ai semplici cittadini, rispondo francamente di no: e certamente, sotto la denominazione di cittadini, comprendo anche gli ecclesiastici che ne sono eletta ed onorevole parte, considerati però come cittadini, cioè, nelle private loro relazioni, e fuori dell'esercizio del sacro loro ministero; e certo, se un vescovo, a cagion d'esempio, od un parroco tenesse, come privato, un discorso di critica o di censura di una legge, che non rivestisse però i caratteri speciali contemplati dall'art. 200, oppure stampasse, come privato autore, un libro in cui tale critica o censura si contenesse, quel discorso o quel libro sarebbero protetti dal diritto comune, e la giustizia penale dovrebbe rimanersi da qualunque atto.

Ma, signori, se quel discorso è tenuto dall'altare o dal pupito, mentre il ministro del culto promulga e spiega la parola del Vangelo; se quello stampato è una delle scritture con cui il superiore ecclesiastico dà ordini ed istruzioni ai chierici inferiori, o ai fedeli; se, insomma, la critica o la censura è fatta nell'atto di esercizio del ministero ecclesiastico, oh! allora, signori, conviene confessare che comincia un nuovo ordine di cose che esce necessariamente dalla norma comune.

Signori! O convien negare ogni fede al ministero ecclesiastico, o è forza il riconoscere che la sua parola ha un'autorità, che niun'altra al mondo può avere; che quella parola trae forza da una missione che, posta all' infuori di tutte le altre, a tutte sovrasta; che non consiglia soltanto od insegna, ma comanda; che non esprime solo un'opinione ma dà precetti ed impone obblighi; che là dove è proferita, non può essere nè discussa, nè contrastata; che finalmente, stringe gli animi laddove niuna legge umana può giungere, negli intimi recessi dell'umana coscienza! (*Bene*)

Signori! Quanto più è venerata, quanto più debb' essere potente quella parola nei confini delle attribuzioni segnate ai ministri del culto dalla loro missione, tanto più importa di provvedere affinchè quei confini non siano oltrepassati.

Signori, se ai ministri del culto nell' esercizio delle loro attribuzioni fosse aperta l' arena politica: se all' infallibilità delle verità religiose fosse lecito di accoppiare i troppo fallaci giudizi sopra le cose umane; se col nome di Dio in fronte fosse lecito di trattare, di discutere e di decidere questioni di leggi e di atti governativi, tutto quaggiù, o signori, sarebbe confuso e sconvolto.

Io non vi parlerò certamente di governi teocratici, il cui ritorno io credo impossibile; ma mi sarà lecito il ricordarvi che tutto il bene e tutto il male che in tempi non molto remoti si operò dall' ingerenza presa dall' autorità ecclesiastica negli affari civili, non ebbe sostanzialmente altro fondamento che la potenza, e spesso ancora i trascorsi di quella parola. (*Bravo!*)

Ed eccovi il perchè, o signori, quella critica o censura, la quale non cade sotto la disposizione dell' art. 200, ch' è permessa in un paese di libera discussione a tutti i cittadini, ch' è permessa anche ai ministri del culto come cittadini, possa e debba essere loro vietata allorchè esercitano gli atti del ministerio ecclesiastico.

A ciò si provvide in Francia cogli articoli 201 e 204 del codice penale; a ciò si vorrebbe provvedere presso di noi coll' art. 2 del progetto di legge che vi fu presentata.

A torto, o signori, secondo me, si disse che quei due articoli del codice francese erano una legge quasi di circostanza, consigliata al legislatore dalle speciali contingenze in cui si trovava; a torto vi si volle riconoscere una legge ispirata alla forza dal timore di pericoli dal suo abuso stesso provocati.

Se ricorro alle discussioni ch' ebbero luogo nel seno del consiglio di stato di Francia, se leggo il rapporto che ne fu steso e che fu letto al corpo legislativo; se consulto le memorie dei tempi, in verità, o signori, io nulla trovo da cui una tale congettura possa essere avvalorata. Trovo anzi che una ragione, vera in allora come vera in tutti i luoghi ed in tutti i tempi, perchè fondata sulla natura stessa delle cose, una ragione di convenienza, anzi di necessità sociale guidò la mente dell' imperatore e de' suoi illustri consiglieri.

Se poi considero quegli articoli in se stessi, io non vi trovo, o signori, fuorchè la riproduzione di legge anteriore, di cui fu di molto temperata la eccessiva severità. Sicchè mi sarà lecito il credere che a quell'epoca l' imperatore non avesse ancora dimesso interamente quello spirito di moderazione nelle cose attinenti al clero, che tanto rifulse nei felici giorni del consolato e nei primi e gloriosi tempi dell'impero.

Quello che è certo, o signori, si è che quei due articoli non eccitarono nè allora, nè poi il menomo richiamo nè per parte del clero di Francia, nè dal canto della corte pontificia, la quale anzi non cessò dall' essere larga di condiscendenza, finche immensi ed inauditi disastri vennero a precipitare la fine di quell'impero.

Noi quindi, accogliendo o piuttosto facendo rivivere molto più temperate, molto più miti, direi quasi imperfette quelle disposizioni, non accogliamo già una legge puramente locale e di circostanza, non ci associamo alle presupposte paure, a presupposti rancori di chi il primo la promulgò, bensì noi riconosciamo un principio universale incontrastabile; noi ci preserviamo dall'assurdo di due autorità che nello stato medesimo si combattono a vicenda sul medesimo terreno; noi speriamo infine, che la nostra legislazione cessi di essere meno provvida della legislazione francese e di altri codici che in Italia e fuori imitarono quelle disposizioni e le mantengono.

Le cose che io venni fin qui discorrendo, vi faranno palese, o signori, che io non posso acconciarmi all' emendamento proposto sull' articolo 2 dall'ufficio centrale.

Lo dico schiettamente, o signori; a me non piace quell' assimilazione, anche soltanto con la generalità, di una formola, anche solo apparentemente, che si vuol fare tra gli ecclesiastici ed i pubblici funzionari; senza nulla aggiungere alla dignità degli uni, molto si toglierebbe della dignità degli altri. A quest' assimilazione resistono l'indole dei fatti, le diverse condizioni delle persone dirimpetto al governo, e la stessa convenienza.

Dico l'indole dei fatti; ed aggiungerò a questo riguardo poche cose alle considerazioni che ho già accennate.

È impossibile il negare, o signori, che, per quanto possa essere autorevole la parola di un pubblico ufficiale, non arriverà mai a fare nelle coscienze quell' impressione che dovrà, che potrà fare la parola di un ministro del culto nell' esercizio delle sue funzioni. La censura in bocca del primo non sarà, nè potrà essere mai che un' opinione; in bocca del secondo sarà una condanna. La censura del primo avrà ordinariamente tanto solo di forza, quanto avrà di ragione; la censura del secondo', indipendentemente anche da ogni ragione, avrà una forza tutta speciale ed incomunicabile, dal carattere di chi la profferisce.

Dissi che resiste anche la diversa condizione delle persone dirimpetto al governo; se un funzionario del governo, confondendo i diritti che ha come cittadino, cogli obblighi che tiene come pubblico officiale, si permettesse la censura di una legge, egli sarebbe sicuramente sospeso o destituito, e per tutti i fatti i quali non fossero abbastanza gravi per cadere sotto la sanzione dell' articolo 200; certamente lo sfregio di una destituzione, di una sospensione, sarebbe pena più che sufficiente.

Quanto agli ecclesiastici, questa considerazione non è applicabile, perchè non possono essere nè creati, nè dimessi dal governo.

Resistono per ultimo, anche le convenienze.

Io non credo, o signori, che vi sia un solo ecclesiastico il quale consenta di essere assimilato ad un pubblico officiale qualunque.

Il più umile dei chierici consentirà forse di non mettersi nè al di sopra, nè al di sotto degli impiegati civili, ma vorrà sempre essere qualche cosa di diverso; e con ragione. Le due missioni sono fra loro intieramente distinte come nell' origine, così pei mezzi e per lo scopo.

Io non credo, o signori, che il clero ci saprebbe molto buon grado del pietoso artificio di una formola, la quale, d' altronde, se metterebbe un po' di velo sopra di questa legge, un tal velo però sarebbe tanto trasparente, che non coprirebbe niente affatto.

Poi, gli è meglio, quando si vuole fare, quando si ha ragione di fare, gli è meglio, dico, anche per la dignità del parlamento, il dirlo schiettamente.

Io non posso nè anche accettare la parola *biasimo*, in luogo della parola *censura*. Quanto a me, o signori, io avrei senza esitazione accettato la parola *critica* adottata nel testo francese. Si disse che vi può essere anche una critica favorevole, una critica che non sia di riprovazione; ma il luogo stesso in cui sarebbe stata collocata questa parola, avrebbe spiegato abbastanza in quale significazione si fosse intesa dal legislatore.

---

scorso, ornate di rabeschi e messe ad oro. Ecco venire cigolando e balzelloni per le ineguaglianze della via un carro tirato da un paio di buoi: sopra evvi una sorta di ampia cesta dorata, ove su tappeti e molli cuscini sono sedute le donne di un aremme, seguite da un eunuco nero a cavallo.

Al carro fa solecchio dissopra un cielo di seta di colori brillanti, retto da gentili colonnini: i buoi hanno la fronte coperta di metallo dorato, e dal giogo di ambedue si alzano lunghi bastoni che nella cima s' incurvano e reggono molte nappe di varii colori, le quali, per lo moto del carro, si agitano sul capo delle belle viaggiatrici. Sul carro e sulle fronti dei buoi e intrecciati ai bastoni sono per tutto fiori, ond' è ornata persino la scaletta per cui scendesi a terra, e dietro un buffo d'aria profumata di muschio misto alla fragranza dei rami di sicomoro tutti fioriti.

Tre vie si possono scegliere per andare alle Acque Dolci da Pera. Una di queste, dal Gran Campo, tenendo l'altura ed accavalciando due montagne, porta colà in poco meno di un'ora. Si può anche prendere a Gajata, e di là in caicchio, attraversato il Corno d'Oro, seguire gli avvolgimenti del Cedaris che mette nel porto dopo di aver percorsa la valle ove si tiene il festevole raduno. Bisogna proprio visitare questi luoghi per riconoscere quanto ingegnose ed aggiustate siano le denominazioni che la vivace fantasia dei greci antichi ha imposto a questi luoghi.

Il porto di Costantinopoli o il Corno d'Oro, ha veramente somiglianza con un corno di bue, onde prende il nome. Dalle acque che sono tra Scutari e la imboccatura da un lato del mar di Marmara (Propontide) e dall'altro del Bosforo, ove comincia s'insena e sempre più si restringe e allunga e rauna fra Stambul da una parte ed i sobborghi dall'altra: le stesse tortuosità del braccio di mare ove l'acqua dolce del Cedaris si mesce con la marina, rassomigliano agli avvolgimenti della cima di un un corno di bue. Un'altra via scende ad Hassim-Bascià, e di là lungo il porto va a Kascuei e quindi alle Acque Dolci: io presi questa.

Per la falda del colle su cui sorge Pera, si stende verso il mare un cimitero turco traversato da una via che mena ad Hassim-Bascià. I malinconici cipressi, fra cui migliaia di uccelletti gorgheggiano gaiamente; sopra i sepolcri turbanti di pietra di varie forme che designavano la condizione e dignità del defunto; ora in gran parte mozzi e scapezzati: vecchie turche che ti domandano l'elemosina in una lingua dolce e armoniosa quanto altra mai parlata da labbro umano; paffutelli bimbi turchi, che ruzzano su per le pietre dei monumenti: ecco quello che attira lo sguardo del viandante per lo sentiero acciottolato che mette all'abitato. Dinnanzi un lembo del porto e di là Stambul, anzi proprio rimpetto il Tanari (in turco il *fenà ièr*, il luogo sporco, tristo) abitato dai greci; e case dipinte di tutti colori del prisma, e sulle case le moschee, e sulle moschee i minaretti, e sopra tutto gigante, quasi monte di marmo, la Suleimaniè.

Di tanto in tanto sentesi un grido lontano, soffocato nella gola, quasi di gente che in pericolo di vita gridi accorr'uomo: sono i dervis urlatori che ripetono il nome di Allah tanto che la voce manchi e le forze, e caschino svenuti sul pavimento. Traversato rapidamente il sobborgo di Hassim-Bascià, abitato da marinai e costruttori di navi, prendiamo via verso Kascuei per la costa di un colle sparso qua e là di funebri colonne, che da lontano sembrano avanzi di antico edificio: ai piedi stendesi l'arsenale di mare, a destra è il borgo di Tatavla, anticamente detto Tà stavla (le stalle). Infatti erano colà le stalle dei cavalli che appartenevano agli imperatori bisantini: più tardi Sultan Selim accordò ai greci costruttori di bastimenti nell'arsenale, di abitare colassù, senza che fosse permesso ad altri di alcuna nazione di averci casa, privilegio conservato finora, e che adesso appena comincia ad essere abolito dall'uso: onde l'antico tipo greco si è colà conservato in tutta la sua purezza, e le donne vi sono per bellezza rinomatissime.

Ed eccoci in Kascuei, abitato da ventimila ebrei; congerie di tane piuttosto che di case, ammucchiate le une sull' altre, sudicie, miserabili più che non sogliano essere altrove i ghetti, che non è poco.

Gli ebrei di Costantinopoli e di Turchia in generale hanno fra tutti gli ebrei un tipo particolare, lineamenti più regolari e piacenti che non abbiano altrove i loro connazionali, le lunghe barbe e i capelli biondi: sono profughi di Spagna onde furono cacciati dai re cattolici, parlano uno strano dialetto misto di spagnuolo, di ebreo e di altre lingue orientali, e si pretendono un ramo separato dal gran ceppo della nazione prima della cattività di Babilonia. Le donne maritate non usano qui, come a Salonicchio, di portare in una reticella appesa dietro il capo le ciocche dei capelli recisi il giorno del matrimonio; ma tutte e nubili e nuple hanno in capo il *kalebi*, foggia di cuscino che copre il cocuzzolo e scende sino all' occipite e sotto le orecchie; quindi a tutto il capo è sovrapposto un panno bianco che si annoda sotto il mento, strano stranissimo abbigliamento, che non ismettono neppure in casa. Passando per i viottoli di Kascuei uno vede di qua e di là in quelle miserabili casucce di legno il cui primo piano è in parte sotterraneo, due ordini di finestre, uno a livello del suolo, l' altro sottosopra all' altezza del braccio; e se resistendo al puzzo che esalano quelle tane, e vi getta dentro lo sguardo, mira in una stanza le masserizie e i lettucci di tutta una famiglia, ogni cosa lurida ed in disordine; eppure in mezzo a quello squallore, sotto quello strano arnese del *kalebi* scorge spesso delle vaghe faccine di madonna, che qui come altrove, le figlie d' Israello hanno dalle madri ricevuto l'eredità della bellezza.

Vicino a Cursuunhané più là di Kascuei, ov' è collocata l' accademia di medicina dopo che Galata-Serai fu preda delle fiamme, in luogo di prendere il lungo viale che conduce alle Acque Dolci, montai in un caicchio, invitato dai batellieri col solito grido « lacerator di ben costrutti orecchi » *ghel*, *ghel*, *ghel* (vieni, vieni, vieni). Questi caicchi, di cui si veggono molte migliaia a Costantinopoli, sono sottilissimi, così che un assicella divide chi c' è dentro dall' onda, artisticamente ed elegantemente lavorati a fogliami ed altri ornati in rilievo: probabilmente saranno le antiche *gondole* dei greci, parola che il nome turco *caic* ha fatto dimenticare. È pure probabile che la gondola dei veneziani debba aver avuto per primo tipo questi vaghi battellini; e quasi transizione fra l' antica gondola bisantina e la moderna veneziana si ponno riguardare le barche che si veggono nei gran quadri dei due Bellini all' accademia di belle arti di Venezia.

In questi caicchi turchi il passeggiero si accoccola nella parte posteriore della barca; in mezzo siede il battelliere che voga all' indietro a due mani con remi sottili nella parte immersa nell' acqua e rigonfi nella parte che ne sta fuori: di estate è tutto vestito di bianco, e la faccia e le gambe abbronzate fanno contrasto colla candidezza delle pulitissime vesti.

Risalito alquanto il fiume, vedendo che già le rive erano popolate di gente, e più la sinistra, dissi al battelliere che mi facesse scendere su questa; e quegli, gravemente risposto *iassac* (proibito), continuò la voga accennandomi la riva opposta. Scesi dunque sulla destra, vicino ad un ponticello; ma appena ebbi posto il piede su questo per traversarlo, due *cavas* mi arrestarono pronunciando lo *iassac*. Come (diss' io loro, vedendo che altri, detto non so che, passava oltre) per altri non è *iassac* e per me sì? E i *cavas* sorridendo lasciarono passar me pure. Appena fui sulla sponda sinistra, congetturai quello che poi seppi positivamente: una volta tutti gli uo-

Ad ogni modo, la parola *censura* toglierà ogni specie di dubbio.

Che cosa si farebbe col surrogarvi la parola *biasimo?* Se ne trarrebbe al certo la conseguenza che la censura è impunita; il che basterebbe a rendere quasi intieramente illusorio lo scopo della legge.

Aggiungasi che, se sono abbastanza certi e determinati i caratteri che distinguono la censura dal reato di eccitamento all' odio ed al disprezzo contro del governo, previsto all' articolo 200, vaghi, incerti, indeterminati, indefiniti, e quasi indefinibili sono quelli che distinguono la censura dal biasimo; sicchè non si farebbe altro che aggiungere difficoltà ad una materia già troppo sottile e difficile per se stessa; non si farebbe altro che imbarazzare vieppiù la mente e la coscienza del giudice.

L' uffizio centrale che modificava l' articolo 2 del progetto fu conseguente a se stesso proponendo la soppressione dell' articolo 5.

Io che accetto qual è l'articolo 2 sarò a me medesimo coerente opponendomi alla soppressione dell'articolo 5. Dirò a questo riguardo brevi parole.

Signori; quando una circostanza è tale che nell' infinita varietà dei casi che si possono presentare, può o non può escludere od attenuare l' imputabilità di un fatto, soggetto a legge penale, allora il legislatore opererà saviamente lasciandone l'apprezzamento al giudice, o con un'espressa disposizione od anche col silenzio.

Ma quando una circostanza è tale che in nessun caso, in nessuna contingenza può od attenuare od escludere l' imputabilità dirimpetto alla legge ed ai tribunali, allora il legislatore farà saviamente col dichiararlo anticipatamente. Questa dichiarazione, o signori, è un avvertimento che può essere anch'esso freno ai delitti, e così operando, il legislatore non si scosta punto da quel carattere di generalità che appartiene all'ufficio della legge.

Gli esempi di questa legislativa esclusione di circostanze attenuanti, non sono insoliti nella nostra legislazione: io ne addurrò alcuni, non al certo per analogia di fatti ma per conformità di principii.

Per esempio, la legge non volle che una circostanza qualsiasi, per quanto gagliarda fosse l' impressione che essa potesse destare nell'animo del colpevole, valesse ad attenuare l'enorme reità del parricida; ebbene, ella dichiarò espressamente il parricidio inescusabile.

La legge reca l'obbligo della subordinazione militare talmente stretto, talmente assoluto, che non volle che mai la provocazione valesse ad escusare il provocato che avesse offeso il provocatore: che cosa fece la legge? Dichiarò anticipatamente che in fatto di insubordinazione la provocazione non sarebbe mai considerata come circostanza attenuante.

Io potrei citare altri esempi; ma questi basteranno, io credo, al mio assunto.

Or bene, o signori, io non so prevedere alcun caso in cui l'ordine di un superiore ecclesiastico, dentro o fuori dello stato, possa escusare un cittadino dell'aver disobbedito alla legge del suo paese.

Una considerazione di prudenza, di politica convenienza viene a conforto di una ragione di giustizia e di pubblica difesa. Signori! Se l'ecclesiastico inquisito potesse legalmente invocare a sua discolpa l'ordine del suo superiore ecclesiastico, fin dove salirebbe, o signori, fin dove dovrebbe talora salire l' indagazione giuridica? Chi sarebbe posto in causa? Quell'ordine, da chiunque fosse emanato, diverrebbe necessariamente l' oggetto di una pubblica discussione; diverrebbe inevitabilmente l'oggetto di una sentenza. Piacciavi considerare per un istante o signori, quali in certe congiunture potrebbero essere le conseguenze, massime nell'opinion pubblica, di quelle indagini, di quelle discussioni, di quelle sentenze!

Mi si dirà che questi casi non avverranno. Lo spero, o signori, anch' io, ma confiderò tanto più che non avverranno quanto più avrete provveduto affinchè non avvengano.

Signori! Io accetterò col mio voto quella legge la quale nulla togliendo assolutamente al libero esercizio del ministero ecclesiastico, al libero compimento dell' ufficio dei ministri del culto, non tende in sostanza che a preservarli dall'assumere, coll' eccederne i confini, una risponsabilità che essi non debbono avere e che incontrerebbero infallibilmente quando trascorressero nella regione, loro vietata, della politica.

Questa legge è, a miei occhi, un breve passo, ma è un passo a quel sistema di piena indipendenza che ciascuna delle due podestà debbe avere nella cerchia delle sue attribuzioni, e che nissuna delle due può conseguire.

Se non rispetta l' indipendenza dell' altra, problema difficile e che aspetta forse il suo scioglimento da un sistema di libertà gradatamente e sinceramente applicato alle vicendevoli loro relazioni, circondato, finchè dura quest' epoca di transizione e di conflitti, da temperate ed opportune cautele.

Signori; in sostanza io credo che questa legge non è disutile nè al clero, nè alla religione.

Se vi ha forma di governo, o signori, in cui più importi che l'autorità ecclesiastica si astenga da ogni ingerenza politica, quella è certamente la forma del governo rappresentativo; in questa specie di politico reggimento, come ottimamente sapete, l'influenza politica passa con vicende più o meno rapide, dall'uno all'altro partito.

Se il partito che domina, si fa appoggio del clero, quel partito, governando, semina odi per sè e pel clero.

Quando poi quel partito cade, il clero viene necessariamente trattato come si trattano in politica i partiti vinti; e tra questo continuo innalzarsi e cadere del clero, tra il dominare o l'essere dominato, tra l'opprimere e l'essere oppresso, in queste incessanti vicende di favori e di odi, difficil cosa è, o signori, che le fondamenta della religione non ne rimangano grandemente scosse ed alterate. Quando invece la religione parla il suo vero linguaggio, quando splende della vera luce, quando è scevra d'interessi di setta e di parte, oh allora, siatene certi, o signori, la religione piace a tutti. (*Applausi generali*).

CAMERA DEI DEPUTATI

Dopo approvata la tariffa per i diritti di insinuazione, nell' esame della quale non insorse altra quistione se non quella relativa al diritto fisso da pagarsi per la costituzione di dote o patrimonio ecclesiastico con beni propri della persona, nel cui interesse è fatta, o che fu decisa secondo il pensiero della commissione, si procedette nella votazione degli articoli della legge, ed al sessantesimo sesto, che tratta delle esenzioni dalla tassa di successione, l'on. Valerio propose di mantenerla a favore delle delle eredità che non giungono alla somma di L. 2000. Contro una tale proposta, per quanto abbiamo sentito dal sig. presidente del consiglio dei ministri, non havvi che una sola eccezione, quella cioè essere questa disposizione una porta aperta agli abusi, per cui si fanno esentuare dalla tassa altre eredità di ben altra importanza.

Ma pure la necessità di arrestarsi ad un qualche punto è tanto manifesta anche per l'interesse del fisco medesimo, cui sarebbe fuor di ragione addossare l'incarico d'indagare nelle eredità di qualunque defunto, anche dei nulla abbienti, e di frugare nei cenci di qualunque misera famiglia, come disse l'on. Valerio, che noi vogliamo sperare l'adozione della proposta fatta o di qualche altra simile. Quest' oggi non potè decidersi.

INTERNO

ATTI UFFICIALI

S. M., con decreto dell'8 corrente mese, collocò in aspettativa senza stipendio, dietro di lui domanda, il consigliere di seconda classe d'intendenza generale, avvocato Carlo Alberto Gazzana, che per provvidenza sovrana del 30 maggio p. p. era stato incaricato della direzione del carcere centrale di Fossano.

Per decreto ministeriale del 16 pure di questo mese, il cavaliere ed avv. Gioanni Quesada, applicato per la superior carriera dell'amministrazione provinciale fu traslocato dall'intendenza di Tortona a quella d'Acqui.

— Per decreto reale dell'8 corrente e per determinazione ministeriale dell' 11 successivo, si fecero le seguenti disposizioni relative al personale direttivo delle carceri di pena;

Gandolfi Lorenzo, ispettore economico presso la direzione del penitenziario di Oneglia, promosso alla carica di direttore del carcere centrale di Fossano;

Soffietti avv. Alessandro, ispettore economo presso la direzione del penitenziario di Alessandria, destinato a quella di Oneglia.

— S. M., in udienza del 18 corrente mese, ha sancito le seguenti promozioni e nomine nel personale dei telegrafi elettrici:

Bonelli ingegnere cav. Gaetano, incaricato della direzione dei telegrafi elettrici, promosso a direttore effettivo;

Carotti Biagio, sotto segretario, nominato applicato di prima classe presso la direzione:

Manzoni Giovanni e Zanini Luigi, assistenti, promossi il primo ad aiutante tecnico presso la direzione; l'altro ad aiutante per la manutenzione della linea da Torino a Genova.

FATTI DIVERSI

Ieri sera è partito per Londra il sig. H. Capel Loft, addetto alla legazione Britannica in Torino.

Leggesi nella *Gazzetta Piemontese*:

« Il *Nouveau Patriote Savoisien* nel suo numero del 17 corrente, e quindi un altro giornale sulla fede del medesimo pretesero che dal ministero sia stato ordinato l'arresto del sig. Guillet gerente del *Patriote*.

« Questa notizia è compiutamente falsa, nè mai l'avvocato fiscale di Chambéry ha fatta la dichiarazione cui accenna il *Patriote*. L'ordine d'arresto non venne nè dal ministro dell'interno, nè dal guardasigilli, ma fu dato dalla competente autorità giudiziaria. »

—o—

CAMERA DEI DEPUTATI.

Presidenza del presidente BONCOMPAGNI

Tornata del 20 giugno.

Apertasi la seduta all' una e mezzo, si procede all' appello nominale; quindi, fattasi la camera in numero alle due passate, approvasi il verbale e si passa all' ordine del giorno, che porta

Seguito della discussione del progetto di legge per riforma delle tasse d'insinuazione, di successione e d'emolumento.

Approvansi gli articoli della tariffa fino al 58, senza discussione d' importanza.

L' articolo 59 stabilisce il diritto fisso di L. 7 pei contratti di costituzione di dote con beni propri.

Tegas: Nelle campagne si costituiscono talora piccole doti per la mobiglia, di 100 o 200 lire. Questo articolo è dunque a detrimento del povero che era in questa parte assai meglio trattato dalla legge antica.

Io non proporrò un diritto proporzionale, giacchè veggo non esservi traslazione di proprietà; ma si potrebbe stabilire un diritto graduale di 3 lire per le doti che non oltrepassano le 500 e di 7 per le altre.

Pallieri: La commissione acconsentirebbe a ribassare il diritto fisso da 7 a 5 lire, ma non potrebbe ammettere un diritto graduale. Non è poi vero che la tariffa del 37 fosse più favorevole alla classe povera; giacchè, senza distinguere se la dote fosse costituita dalla persona stessa o da altri, stabiliva un diritto graduale con un *maximum* di L. 5, foss' anche la dote di un milione. Colla tariffa attuale invece, se la dote costituita dal padre o da altri, bisogna sempre pagare anche un diritto proporzionale, essendovi traslazioni di proprietà.

Tegas aderisce.

Genina: Ma all' articolo 70, per le divisioni di eredità, sono appunto stabiliti due diritti diversi, secondo l' entità dell' oggetto.

Cadorna C.: La commissione proporrà a quest' articolo un emendamendo.

Depretis: Io pregherei invece la commissione a conservare quella eccezione e ad aggiungervene un' altra. Anche la tassa fissa potrebbe esser diversa secondo la diversa importanza degli atti. Nel caso della dote non è impossibile stabilire un diritto proporzionale; e quanto più ci avviciniamo alla proporzionalità, ci avviciniamo alla giustizia. Non è giusto che vi sia un diritto fisso invariabile per valori diversi. Si stabiliscano per esempio 50 cent. per le doti minori di mila lire ed elevandosi la somma, si aumenta anche il diritto fisso. Così si farà anche un vantaggio alle finanze.

Pallieri: La massima parte delle doti dà luogo al diritto proporzionale. Qui si contempla solo il caso, in cui la sposa siasi essa stessa costituita la dote di beni, su cui d'ordinario si è già pagata una tassa di successione, e che non potrebbero quindi tollerare un altro diritto proporzionale. Con questo d'altronde si verrebbe ad usare una diversa misura per casi in sostanza uguali.

Depretis: Anche nella costituzione di dote in beni propri vi può essere questa diversità di valore, e non c' è alcun inconveniente a stabilire una certa gradazione; tanto più che quei beni possono essere stati guadagnati dalla sposa con mezzi propri.

Cadorna C.: La legge ammette solo un diritto proporzionale ed un diritto fisso. Il diritto graduale stabilisce una divisione arbitraria e non va più in là di una certa somma, favorevole così alle grandi proprietà. Bisogna dunque vedere sotto qual tassa cada un oggetto: se vi sia cioè o no traslazione di proprietà.

Approvasi l'articolo in L. 5.

---

mini dovevano tenersi sopra una riva del fiume, e le donne tutte sull'altra. Ora questa legge non è più osservata: però se gli uomini invasero la riva destinata alle donne, lungo tutta questa sponda fra i gruppi di donne accoccolate non vedi neppure un gruppo di uomini in questa attitudine; e all' opposta sponda non solamente non vedi gruppi di donne fra quelli di uomini ond' è tutta gremita, ma nessuna donna tranne qualche europea e qualche zingara, non una turca, non una armena velata. Osservai che avendo osato alcuni ufficiali inglesi sedere sull' erba a colazione in sulla riva sinistra, tutte le donne vicine in fretta in fretta raccolsero i loro panni e se ne andarono brontolando; mentre un vecchio turco in turbante, credo un *ulemà*, guardando fra attonito e sdegnato, aveva l'aria di dire: È proprio venuto il finimondo! E se tanta audacia non fu punita, e' fu grazie all' uniforme. Questi costumi sembreranno strani in Europa; sembrerà molto strano che i due sessi, creati per conoscersi e stringersi d'affetto nelle familiari consuetudini, siano in una festa popolare divisi da un fiume! Eppure, come si vede, queste barriere cominciano a cadere anche in Turchia; ma quanto tempo passerà ancora prima che in riva al Cedaris, senza timore del coltello dell'eunuco o dello staffile del *cavas*, un uomo osi seder allato ad una donna? E quanto mai prima che, in faccia a Dio che creò tutti eguali senza distinzione di religione e di lingua ed in faccia agli uomini, una turca possa innamorarsi di un cristiano e divenire madre di legittimi figli?

Le Acque Dolci furono molte volte descritte dai viaggiatori: sono una valletta traversata da un fiumicello, con bei punti di vista: nulla però di straordinario. Lungo il fiume e qua e là per la valle alberi: non abitazioni, fuorchè due o tre palazzine di recente costruzione e tende di zingari sparse qua e là per la valle. Le zingare andavano attorno a busca di danaro, cantando e accompagnando il canto col picchiar delle mani. Hanno tinta bruna, spesso lineamenti piacenti, faccia e sguardo procace, occhi ardenti come carbonchi; vestono una stretta tunica azzurra sopra i calzoni rossi, e portano in capo il velo, ma sciolto. Il numero delle donne turche era maggiore assai di quello degli uomini; e facevano bellissima vista sotto i raggi del sole i *ferragì* di svariati colori. Bisogna sapere che il *ferragì* è un vestone con maniche, di stoffa di lana, che avvolge tutta la persona e nasconde le forme; ha poi appiccicato un panno quadrato, della medesima stoffa, cucito alla veste lungo la linea delle spalle, e che dagli altri tre canti, libero ed ondeggiante scende di dietro quasi al ginocchio: il colore del ferragì è uno, per solito brillante.

Per compire la descrizione del vestito delle donne turche, dirò che rossa mista di bianco è la stoffa di larghi pantaloni e della tunica scendente sino al ginocchio che portano sotto il vestone: la tunica è incrociata sul petto, ma talvolta di estate è aperta e lascia vedere tutto il petto o nudo o coperto di finissimo velo. Di velo pur è lo *iasmac* che copre la testa e si ravvolge intorno al volto, lasciando solo scoperti gli occhi: lascia travedere i capelli tagliati cortissimi in giro e la calotta spesso ricamata in oro che copre il cocuzzolo del capo. Nè bisogna credere che lo accomodare lo *iasmac* sia cosa da pigliare a gabbo: osservai che qualche *hanum* che si era scoperta o per bere o per altro, tenendosi innanzi uno specchietto, impiegava ad acconciarlo più tempo che non per solito un' europea per adattarsi un cappellino, un camicino, una piuma. Le donne di tutte le nazioni potranno dir meglio di me qual partito si possa trarre da un velo, addensandone le pieghe o diradandole, per velare o svelare una parte de volto imperfetta o perfetta.

Tra la folla delle carrozze, a migliaia, che si succedevano in mezzo ad un turbinio di polvere, mi apparve una a quattro cavalli, in cui era una sultana, e la seguivano circa quindici o venti altre carrozze piene di donne del serraglio, molte delle quali sotto il vestire turco portavano abiti di foggia europea; avevano il velo finissimo tanto che aggiungeva qualche cosa, anzi che togliere, a quelle maravigliose bellezze, quali uno può appena immaginare in sogno. Accorsi di là ad osservare una compagnia di suonatori armeni seduti in terra colle gambe incrociate, in sito alquanto remoto dalla folla: chi strimpellava un chitarrino, chi pizzicava un liuto, chi faceva scorrere le dita sopra un tamburrello, altri altro. Uno cantava in turco, ed osservai che volgevasi ad una bella *hanum* che in una carrozza vicina stavasi a sentire la musica e pareva donna di alto affare: la bella sembrava commossa, e vidi che si asciugava di furto una lagrima. Dietro il tronco di un albero vicino tenevasi mezzo celato un giovane turco, avvenente anichenò, il quale la contemplava intentamente, appassionatamente: sembrava che a fatica reprimesse il pianto che gli spuntava sulle palpebre. Posi attenzione ai versi mano mano che uscivano dalla bocca del cantore: alcuni di questi dicevano: « L' amore non si può partire da me: ahi! « è penetrato nelle midolle delle ossa mie..... No, « *hanum*, il passato non è obbliato..... Ahi! un « nemico ci ha separati, o diletta. » (1) Secondo ogni probabilità la bella ed il giovine erano due amanti divisi: forse il padre di lei l'aveva data per forza a qualche straricco bascià? o altro mistero celavasi in quella storia?.... Su questo paese in cui i più non conoscono che la voluttà e spesso s' involgono in osceni diletti, pure non manca talvolta l' amore, l' amor vero; troppe parole esigerebbe il narrare come gli amanti si veggano e si intendano.

Uno dei mezzi per intendersi si è appunto il commettere ad un cantante di narrare alle belle le sue passioni; e spesso qualche autore sopra un tema dato improvvisa dei versi che non mancano di splendore poetico; certamente così aveva fatto il povero innamorato che mi stava sotto gli occhi. Cessati i canti, spariti i musici e le *hanum*, io prima di lasciare quel luogo gettai un ultimo sguardo di compassione sul povero turco; esso sempre là fermo, stecchito, nell'atto dell'uomo che non trova più nè parole, nè lagrime per isfogare il dolore. Ah! se un muro di bronzo non dividesse l' europeo dal musulmano, io gli avrei detto: vieni, o infelice! deponi i tuoi dolori nel seno di un pietoso straniero che conosce le umane passioni; conta al giaurro quello che non potresti al credente. Ahi! gli uomini siano almeno fratelli nel dolore, come sono uguali almeno nella tomba!

Intanto il sole era tramontato, e il crepuscolo serotino s' andava a poco a poco spegnendo; e così fantasticando mi trovai alquanto lontano dalla folla in un pratello che stendevasi dinanzi ad un elegante palazzetto nuovo.

Alcuni turchi vestiti all' europea, trattesi le calzature e colla faccia rivolta ad oriente, facevano i soliti inchini e preghiere; atteggiamento che non disaggradevole in uomini vestiti a foggia orientale, mi parve ridicolo in uomini abbigliati all'europea. Intanto in un sito rimoto parecchie turche senza velo sedevano gaiamente a desco sull'erba, mentre due eunuchi, uno bianco e l'altro nero, si aggiravano intorno a loro per allontanare gl'indiscreti..... Ed io sedeva meditando e scriveva al lume degli ultimi raggi solari.

M. A. C.

(1) *Questa è veramente la traduzione di un frammento di canto popolare turco. Cosifatti canti sono molti e spesso pieni di poesia: pochi anni sono ne fu composto e diffuso uno bellissimo sulla morte di una sultana, la prediletta di Abdul Medgid, che fu per gelosia avvelenata da altre donne del serraglio. Un altro poco tempo fa, sopra una circassa del serraglio, posseduta dal sultano una volta sola, e morta di amore. Curiosissimi sono i canti di guerra dei Giannizzeri.*

L'art. 70, che riflette le divisioni di eredità, stabiliva già il diritto fisso di L. 10 per quelle che oltrepassassero le lire 5 mila, di lire 3 per le altre. La commissione però propone ora un diritto fisso uniforme di L. 5.

Mellana prega la camera a stare a ciò che proposero prima e ministero e commissione, come più consentaneo ad un'equa ripartizione.

Cadorna C.: Le divisioni sono dichiarative, non traslative. Se queste sono accompagnate da convenzioni che portino traslazione di proprietà, per esse si paga il diritto proporzionale. Se si entra in un altro sistema, bisognerebbe far pagare anche i contratti in cui non ci fosse traslazione di proprietà, nè ciò sarebbe consentaneo alla giustizia.

Mellana: Tasse si fanno pagare anche quando non vi è traslazione di proprietà. Del resto io non ho fatto altro che attenermi al primo sistema della commissione stessa.

Pallieri osserva essere la traslazione di proprietà la fonte di quest'imposta, e non esservi traslazione, quando, dopo l'eredità, ciascuno si prende la sua quota.

La proposta *Mellana* è respinta alla quasi unanimità.

L'art. 90 porta il diritto fisso di L. 10 per la nomina a benefizi o cappellanie.

Mellana: qui si tratta di concessione d'uso, come per l'usufrutto vi dovrebbe dunque essere lo stesso diritto.

Cadorna C.: Il caso è assolutamente identico, quindi la commissione non saprebbe opporsi alla proposta *Mellana*.

Mameli C. e *Della Motta* fanno osservare che bisogna distinguere nomina da collazione; e che talora nelle cappellanie non vi è usufrutto.

Cadorna C.: Vuol dire che se vi sarà qualche caso in cui la nomina a benefizio o cappellania non equivalga al caso dell'usufrutto, la commissione lo eccettuerà.

La massima è dalla camera accettata.

« Art. 66. Sono esenti dalla tassa le rendite sul debito pubblico dello stato, non che i lasciti di somme o di genèri in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore. »

Valerio propone che sia conservata l'eccezione che c'è già nella legge attuale per le eredità che non oltrepassino le lire 2,000 in linea ascendentale e discendentale. Quest'eccezione fu votata per 3 volte dalla camera, per tre volte dal senato. Sarebbe infatti un tassare la miseria. D'altronde, dopo che si è tolta la deduzione dei debiti, anche l'oggetto di questa eccezione diminuì di valore. Io veggo con sfiducia che nel procedere della nostra vita parlamentare siano a poco a poco cancellati quei principii che erano stati adottati nell'interesse della generalità del paese. La riscossione di queste piccole tasse sarebbe, d'altra parte, piuttosto di danno alle finanze per tutte le operazioni fiscali, per la consegna, l'inventaro, il contratto di pochi cenci che non andranno talora a cento lire. Io domando al ministro di finanze che voglia sostenere questo principio, come già lo sostenne nel 1851, in senato, e voglia mostrarsi condiscendente per le classi povere ora, come per lo passato.

Cavour C., ministro di finanze e presidente del consiglio: Devo dire i motivi che mi condussero a proporre una disposizione diversa. Questa eccezione in pratica produceva inconvenienti gravissimi, giacchè sottraevansi alla tassa successioni anche di tre e di cinque mila lire; nè questo abuso si può facilmente sperar represso, giacchè gli esattori sono pagati con agio corrispondente al valore delle esazioni. L'ammontare della tassa sopra un'eredità di 5,000 lire non è che di 30 lire. D'altra parte, dal 51 in poi si sono votate molte disposizioni legislative, in cui si aumentarono i pesi sulla proprietà e sulla consumazione di lusso, e si diminuirono in larga proporzione le tasse indirette, pur in un tempo in cui si doveva aumentare la somma complessiva da domandarsi ai contribuenti; si è, insomma, migliorato il nostro sistema fiscale a benefizio delle classi meno agiate; quindi si pensò che si potesse anche far cessare questa disposizione, che costituiva un vero privilegio a loro favore. Un'eredità di L. 2,000 in linea ascendentale e discendentale sarebbe colpita di 20 lire, il quale non mi pare un grave sacrificio. S'impiega quasi sempre una somma assai maggiore in spese funebri, esercizi di chiesa. Trattandosi ora di pagare più o meno, l'incentivo non è più così grande.

Robecchi: Io voleva fare la stessa proposta del deputato Valerio. Questa eccezione cadrà solo sulle successioni dirette; poi a formare quest'asse ereditario concorrono d'ordinario anche gli eredi. Una successione di 2,000 lire non è una ricchezza, ma spogliata dei debiti e dei carichi rappresenta d'ordinario una rendita di 30 o 40 lire. Già il ministro di finanze e il dep. Arnulfo, allora regio commissario, combatterono nel 1851 l'osservazione che questa eccezione fosse contraria allo statuto, e diminuì di valore dopochè non fu più ammesso il principio della deduzione dei debiti. Le spese di riscossione poi ci saranno sempre, giacchè il contribuente vorrà sempre valutare al meno possibile la sua eredità, ed il fisco al giusto valore. Io vorrei che il sig. Cavour, ministro di finanze, si ricordasse di ciò che diceva già il sig. Cavour, ministro d'agricoltura e commercio, che non è nemmeno nell'interesse delle finanze l'applicare la tassa a queste piccole eredità. Abbiamo votato.... io no, ma la camera ha votato il principio della non deduzione dei debiti ed ora dirò buon pro' ne sia alle finanze. Se il sig. ministro vorrà adoperare la sua eloquenza, e, quel che più monta, la sua influenza, si colpiranno anche le cedole, nel che noi gli promettiamo il nostro appoggio. Le finanze hanno dunque largamente profittato per questa legge, e noi possiamo anche allargar un po' la mano colla povera gente. Io sarò generoso verso il ministro di finanze: gli abbandonerò tutti e tre gli emendamenti proposti dal dep. Astengo. In compenso di questa mia generosità, voglia il sig. ministro accettare la proposta *Valerio*. (*Bravo! a sinistra*)

Valerio: Io non ho domandato mai nessun privilegio, nemmeno pei poveri; e non è un privilegio l'esenzione per le eredità di 100 e 200 lire. In Inghilterra, l'imposta sulla rendita risparmiò le rendite minori, perchè si volle stabilire un'imposta facilmente produttiva e senza inconvenienti pel paese. Non posso poi ammettere la tesi che noi abbiamo migliorata d'assai la condizione della classe povera. La riforma che gli tornò in vero vantaggio fu quella sola dell'abolizione del dazio sui cereali. (*Voci*: E il sale?) Questa riforma fu fatta in parte più dal regime parlamentare; e il ribasso della tariffa pei generi di vestimenta non fu tale da mutare un ribasso di prezzo. D'altra parte invece fu estesa la tassa delle gabelle accensate a provincie finora immuni e si crearono le nuove tasse professionale e personale. Io credo dunque che in questo caso una qualche eccezione devesi fare e che non si possa ammettere che il fisco abbia a far l'inventario di pochi cenci, per colpirli d'una tassa.

Mellana: Il sig. ministro di finanze, da abile oratore, volle far scomparire la contraddizione; ma in un computo da lui fatto disse che una famiglia di 4 individui, per la diminuzione della tassa di consumazione, guadagnò un 60 lire; i carichi che gravitano ancora su di essa sono certamente maggiori di quelli che furono tolti. L'eccezione del deputato Valerio sarà dunque giusta finchè non si venga a nuove riforme.

Cavour C.: Nell'antica legge, la deduzione dei debiti risguarda soltanto quelli portati da instrumento o con data certa. Le piccole eredità non hanno per lo più debiti di questa categoria. L'onorevole Mellana poi non considerò che col ribasso della tariffa si faceva ai contribuenti un beneficio molto maggiore in paragone del sagrificio che si imponeva all'erario, perchè lo sgravamento da ogni dazio dei milioni di ettolitri di grano che si introduceva dall'estero aveva effetto su tutta la popolazione interna. Io credo quindi che il peso che gravita sulle famiglie qualche po' agiate sia minore assai delle 60 lire. Il valore della mobiglia poi è ragguagliato al valore dell'eredità, al 5 0|0, nè è quindi bisogno dell'inventaro di cui parlò il deputato Valerio. Colla legge antica poi si trattava di pagar o non pagare; quindi è naturale che fossero anche maggiori le indagini dell'esattore; ora si tratterà di pagare per 2000 piuttosto che per 1900.

Pallieri: La commissione non può ammettere alcuna eccezione. Questa è una legge generale e deve colpire tutti. (*Depretis*: E le cedole?) Si parlò della imposta sulla rendita in Inghilterra; ma anche noi nell'imposta personale abbiamo fatte quelle eccezioni; qui si tratta invece d'imposta reale. La deduzione dei debiti poi non si può dire che fosse più in favore della classe meno agiata; e se si vuol agire in considerazione di questa non ci sarebbe ragione di fermarsi per l'eccezione alla linea retta.

Valerio: La commissione si è fatta stoica, e non vuol ammettere nessuna eccezione: ma da cotesta rigidità di principii si allontana in questo stesso articolo, eccettuando le cedole che sono pure possedute dai ricchi, e mentre il ministero proponeva che fossero colpite (*A domani! a domani! I deputati si alzano per sortire*).

Pallieri dice alcune parole che vanno perdute fra i rumori.

La seduta è levata. Sono le 5 1|2.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Seguito della discussione.

STATI ESTERI

PRUSSIA

Berlino, 13 *giugno*. S. M. il re partì ieri per Konigsberg e la provincia Ostpreussen. La stampa in generale, ed in particolare l'officiale, nega positivamente ogni convegno del nostro re coll'imperatore delle Russie, *ma ad onta di ciò io persisto nella mia opinione che il convegno avrà realmente luogo in Gumbinnen, capitale della nostra provincia di Lituania.*

Il principe di Prussia, il quale voleva protrarre la sua visita d'ispezione nella provincia *Ostpreussen* parte pure questa sera alle 11 direttamente per Konigsberg, ciò che tranquillizzò moltissimo coloro che temevano nuove oscillazioni politiche per la Prussia a cagione dell'influenza che esercita l'imperatore Nicolò sull'animo di questo re. La presenza di S. A. R. il principe di Prussia all'abboccamento dei due sovrani del Nord non può essere che *vantaggiosa*.

La festa data ieri al principe di Prussia nello stabilimento Kroll era una vera festa popolare. Il principe e la principessa ed i due loro figli furono accolti con entusiasmo indescrivibile.

(Corr. del *Corr. Ital.*)

— Si legge nel *Corriere Italiano*:

« Ci scrivono da Berlino il 14 giugno: «« Ieri a sera partì il principe di Prussia per la provincia *Ostpreussen* onde ispezionare le truppe. Egli rimarrà tre giorni in Konigsberg, e poi si porterà per eguale scopo a Danzica e nelle provincie di Posen e Selesien. Il re che partì già avanti ieri per Konigsberg si recherà di là nella provincia Lituania dove, come si mantiene sempre la voce, egli s'incontrerà a Gumbinnen coll'imperatore Nicolò. I quattro Rothschild (di Parigi, Londra, Vienna e Francoforte) sono qui; le trattative sull'imprestito dei 30 milioni sono in corso, ma nulla fu ancora stabilito. »

Ultime Notizie

LOMBARDO-VENETO

Venezia. — La notte del 13 gittò lo spavento nell'ospedale dei Fatebenefratelli di S. Servilio. Verso un'ora antim. s'apprese il fuoco, per causa meramente fortuita, al soppalco d'un cesso del nuovo fabbricato, che guarda il porto del Lido. Un vento boreale, che traeva gagliardo, alimentando le fiamme, deluse gli sforzi per vincerle, di quei benemeriti Padri e serventi.

Dilatatesi elle in un baleno, si comunicarono anche al soffitto della prossima sala, ed avrebbero fatto ulteriori progressi, se i militari del legno guardaporto, l'*Oreste* e del vapore da guerra il *Curtatone*, ed il corpo civico dei pompieri, non fossero accorsi in aiuto.

STATI ROMANI

Roma, 15 *giugno*. È morto improvvisamente questa mattina il cardinal Raffaele Fornari, romano, in età di anni 66.

FRANCIA

(*Corrispondenza particolare dell'*Opinione)

Parigi, 18 *giugno*.

Il *Moniteur* di stamattina annunzia un fatto molto importante, che voi avrete probabilmente ricevuto pel telegrafo, voglio dire l'occupazione eventuale delle provincie moldo-valacche per parte dell'Austria, in virtù della convenzione da essa fatta colla Turchia. Il che spiegherebbe, secondo me, il movimento di ritirata dei russi e la voce corsa che lo czar acconsentiva all'occupazione delle due provincie per parte degli austriaci o dei turchi.

Questo fatto che era conosciuto a Tetschen, conferma di bel nuovo ciò che molti diplomatici di Parigi credono, che, cioè, si sa già la risposta dello czar e che i due sovrani si erano abboccati appunto per questo; e inoltre si persiste a credere ad un convegno del re di Prussia col padrone della Russia, che deve regolare gli affari della Germania.

Il trattato dell'Austria colla Turchia, che non è altro fuorchè la ripetizione di ciò che era stato convenuto per l'Albania e la Servia, non piace punto a parigi, e in generale si è poco soddisfatti da qualche giorno delle notizie della Germania. I russi sono a mal partito, e sebbene io non creda ciò che dice il *Moniteur* di quest'oggi, che la Russia sia alla vigilia di una gran rivoluzione, non posso tuttavia dissimulare che i ragguagli che arrivano da tutte parti presentano sotto un triste aspetto lo stato delle provincie centrali dell'impero.

Voi noterete nella *Corrispondenza Austriaca* l'articolo semiufficiale sull'unione della Germania, nel quale, parlando della Russia, si dice: « Se la voce di vecchi amici viene ascoltata, come deve esserlo, è lecito sperare ancora un pacifico componimento. » La qual frase è molto significativa, sopratutto venendo da un giornale ordinariamente così ammisurato, e il cui articolo ha un carattere ufficiale.

Il *Moniteur* contiene una lunga lista di francesi decorati di ordini stranieri, fra i quali il signor Pelletier consigliere referendario alla corte dei conti che ha l'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, e il titolo di commendatore dell'ordine del Cristo.

Ciò vi sembrerà strano e abbisogna di essere spiegato. Il sig. Pelletier non esercita le sue funzioni alla corte, ed è capo del gabinetto del sig. Fould. E come non può cumulare due funzioni, voi noterete che nell'almanacco imperiale fu lasciato in bianco il suo nome al ministero di stato. Tale è il motivo del favore accordatogli.

La piccola borsa del Boulevard da ieri mattina in poi è in rialzo, e credesi che i corsi si manterranno colla stessa fermezza, al qual risultato contribuirà senza dubbio l'occupazione dei principati per parte dell'Austria.

Ricevo in questo punto delle informazioni, secondo le quali, la segnatura del trattato austro-turco al ministero degli affari esteri è considerato come il primo passo aggressivo di questa potenza contro la Russia. L'imperatore avrebbe detto a St-Cloud nell'uscire da messa: « Fra poco gli austriaci vi avranno scacciato i russi dai principati. » Non posso garantirvi quest'ultima parte della mia notizia, ma è certo che il sig. Drouin de Lhuys dicevasi soddisfatto. A.

Leggesi nel *Moniteur*:

« Erasi sparsa la voce nel regno di Napoli che il governo aveva risoluto di proibire l'esportazione dello zolfo dalla Sicilia e qualche giornale riproducendo una tal voce sembrava scorgere in essa una misura ostile alle potenze occidentali. Il governo dell'imperatore che, dall'origine e durante tutto il corso delle trattative degli affari d'Oriente, aveva ricevuto le testimonianze più formali della simpatia e dell'approvazione della corte di Napoli, non aveva alcuna ragione di credere ad un cambiamento di disposizioni per parte di questa corte. Il ministro dell'imperatore dovette nondimeno dimandare degli schiarimenti sulla portata della misura in questione. Risulta dalle spiegazioni ricevute che l'esportazione dei zolfi non è proibita ai bastimenti sotto bandiera napolitana se non quando fossero alla destinazione dei porti belligeranti e che le navi neutre potranno esportare, ma altresì a destinazione soltanto dei paesi neutri.

« Del resto ecco il testo della risposta del commendatore Carafa, *la quale se non distrugge ogni oggetto di reclamo, attenua almeno la gravità della risoluzione presa dal governo delle Due Sicilie.*

Omettiamo di dare la risposta accennata il cui senso si racchiude nel penultimo periodo.

La *Corrispondenza austriaca litografata* qualifica prematura la notizia pubblicata dal *Moniteur* dell'occupazione dei principati per parte dell'Austria. (*Dispaccio della Gazz. uff. di Venezia*)

Dispacci elettrici

Trieste, 21 *giugno*

Costantinopoli, 12. L'imbarco della divisione *Cambridge* per Varna è incominciato. La divisione del principe Napoleone è accampata per intero a Daud-pacha (presso Costantinopoli).

Atene, 12. Hadgi-Petros non vuol punto sottomettersi.

In luogo di Gardichioti, Grivas, Vlacopalos e Spiro Milios furono nominati generali Mauromicalis e Delijamis.

Borsa di Parigi 20 *giugno*.

	In contanti	In liquidazione
Fondi francesi		
3 p. 0|0 . . .	72 60	72 95
4 1|2 p. 0|0 .	97 50	97 90
Fondi piemontesi		
1849 5 p. 0|0 .	87	» » »
1853 3 p. 0|0	55	» » »
Consolidati ingl. .	93 1|2 (a mezzodì)	

G. ROMBALDO *Gerente*.

CAMERA D'AGRICOLTURA E COMMERCIO

BORSA DI COMMERCIO — Bollettino ufficiale *dei corsi accertati dagli agenti di cambio.*

Corso autentico - 21 giugno 1854

Fondi pubblici

1848 5 0|0 1 marzo — Contr. del giorno prec. dopo la borsa in cont. 87 50

1849 » 1 genn. — Contr. del giorno preced. dopo la borsa in cont. 88

Contr. della matt. in cont. 87 50

Id. in liq. 87 75 p. 15 luglio

Fondi privati

Cassa di commercio e d'industria — Contr. della matt. in liq. 520 p. 30 giugno

Ferrovia di Susa — Contr. della matt. in c. 480

Ferrovia di Novara, 1 genn. — Contr. del giorno prec. dopo la borsa in c. 490

Id. in liq. 490 p. 30 giugno, 495 p. 31 luglio

Ferrovia di Pinerolo — Contr. del giorno preced. dopo la borsa in liq. 248 p. 30 giugno, 250 p. 31 luglio

Contr. della matt. in c. 245

Tipografia C. CARBONE.